

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

PROVINCIA DI PADOVA

Ricognizione periodica delle partecipazioni
pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

1) INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Selvazzano Dentro, con atto del Consiglio comunale n. 63 del 21/12/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche

amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Società	% partecipazione diretta Comune	% partecipazioni indirette Comune	Descrizione attività	Riferimenti	Classificazione
ETRA S.p.A	2,650%		Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
SINTESI S.R.L.		2,65%	Società che opera nella progettazione e consulenza ambientale ed energetica per il trattamento dei rifiuti	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
E.B.S. ETRA BIOGAS S.a.r.l.		2,6235%	Società che opera nella produzione del biometano	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
ETRA ENERGIA S.r.l.		1,299%	Società di capitali a capitale interamente pubblico controllata da Ascopiave S.p.A.per la commercializzazione di energie nelle sue diverse forme (calore, elettrica, gas altre)	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
VIVERACQUA S.c.a.r.l.		0,35272%	Società consortile a capitale interamente pubblico nata per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione dei servizi Idrico Integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipa
UNICAENERGIA S.r.l.		1,113%	Società di capitali a capitale interamente pubblico che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata

PRONET S.r.l. confluita in NET S.r.l.by TELERETE NORDEST S.r.l.		0,69801%	Società di capitali	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
ASI S.r.l.		0,53%	Società di capitali a capitale interamente pubblico	Art. 11 quinquies D. Lgs. n. 118/2011	Società partecipata

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

2) PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE (D. LGS. N. 175/2016)

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE (D.C.C. 146/2017)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE (D.C.C. 146/2017)

Società	% di Partecipazione diretta Dentro	Selvazzano Descrizione attività	Azione di razionalizzazione	Attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,0009%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche centrali	Alienazione n. 10 azioni	Comunicazione ai soci della dismissione ai fini del diritto di prelazione (prot. 47264 del 11/12/2018). Cessione azioni in data 19/11/2019

Si riportano le partecipazioni di Banca Popolare Etica al 31/12/2017:

Partecipazioni	%
Etica SGR spa	51.47
L'Ape	25.00
Esprit	14.29
Innesco	14.23
Libera Terra	12.66
FairTrade	12.05
Sefea	8.00

Sarispay	4.51
GPL Concordia	3.80
Cultura Bank	2.30
Coopmed	2.28
Sed Capital B.	1.67
MAG_6	1.41
Etimos	1.37
E. di C.	1.26
CGM	1.22
Fefisol	1.05
SEC	0.85
MAG Servizi	0.80
Merkur	0.78
SIDI	0.73
La Nef	0.13
èNostra	0.12
Goiner	0.02
FidiToscana	0.02
EbanckKa	0.02
CCB	0.01
Triodos	0.01
Oikocredit	0.01
Bancomat	0.01
Visa Inc	0.00
C.C.F.S.	0.00

3) RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "2" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

➤ ANNO 2018

- In data 27/12/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 si è proceduto alla ricognizione periodica, delle partecipazioni pubbliche ex D.Lgs 175/2016 e s.m.i.

Società	% partecipazione diretta di Selvazzano Dentro	% partecipazione indiretta di Selvazzano Dentro	Azioni intraprese nel corso del 2018	Descrizione attività	Riferimenti	Classificazione
ETRA SPA	2,6544%		Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società di capitale interamente pubblica per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
SINTESI S.R.L.		2,654%	Deliberata l'incorporazione in Etra Spa	Società che opera nella progettazione e consulenza ambientale ed energetica per il trattamento dei rifiuti	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
EBS ETRA BIOGAS SARL		2,628%	Deliberata l'alienazione del Verbale del Consiglio Sorveglianza (01/12/2018)	Società che opera nella produzione del biometano	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
ETRA ENERGIA SRL		1,301%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società di capitale interamente pubblica controllata da Ascopiave Spa per la commercializzazione di energie nelle sue diverse forme (calore, elettrica, gas, altre)	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
VIVERACQUA S.c.a.r.l		0,328%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società consortile a capitale interamente pubblica nata per costituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione dei servizi Idrico integrato	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata

UNICAENERGIA S.r.l.		1,113%	Deliberata cessione delle quote.	Società di capitale interamente pubblico che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
PRO.NET S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (dal 2012)		0,699%	Attesa termine procedura fallimentare per cessazione attività.	Società di capitali		Società partecipata
NET-T S.r.l. by TELERETE NORDEST S.r.l.		0.267%	Nel luglio 2018 è avvenuta l'alienazione della partecipazione	Società di capitali	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
ASI S.r.l.		0,530%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società di capitale interamente pubblico	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata

- Azioni di razionalizzazione completate

Società	% di Partecipazione diretta Dentro	Descrizione attività	Azione di razionalizzazione	Attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,0009%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche centrali	razione n. 10 azioni	Comunicazione ai soci della dismissione ai fini del diritto di prelazione (prot. 47264 del 11/12/2018). Cessione azioni in data 19/11/2019

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione della partecipazione societaria consistente nella dismissione delle azioni di Banca Etica S.C.P.A.

In data 11/12/2018 si è proceduto alla comunicazione ai soci della dismissione di n. 10 azioni ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

In data 19/11/2019 si è proceduto all'alienazione delle azioni di Banca Etica S.C.P.A..

➤ ANNO 2019

- In data 23/12/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 si è proceduto alla ricognizione periodica, delle partecipazioni pubbliche ex D.Lgs 175/2016 e s.m.i.

Società	% partecipazione diretta Selvazzano Dentro	% partecipazione indiretta Selvazzano Dentro	Azioni intraprese nel corso del 2019	Descrizione attività	Riferimenti	Classificazione
ETRA SPA	2,6544%		Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
SINTESI S.R.L.		2,654%	Deliberata l'incorporazione in Etra Fusione per incorporazione di Sintesi in Etra (atto notarile del 05/12/2019).	Società che opera nella progettazione e consulenza ambientale ed energetica per il trattamento dei rifiuti	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
EBS ETRA BIOGAS SARL		2,264%	Deliberata l'alienazione Verbale del Consiglio di Sorveglianza (01/12/2018)	Società che opera nella produzione del biometano	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
ETRA ENERGIA SRL		1,299%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa Comunicazione di Ascopiave S.p.A. a ETRA spa di alienare la propria quota di partecipazione (51%) a EstEnergy Spa (operazione che si conclude il 19/12/2019)	Società di capitali a capitale interamente pubblico controllata da Ascopiave S.p.A. per la commercializzazione di energie nelle sue diverse forme (calore, elettrica, gas, altre)	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
VIVERACQUA S.c.a.r.l.		0,353%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società consortile a capitale interamente pubblico nata per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione dei servizi idrico integrato	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
UNICAENERGIA S.r.l.		1,113%	Deliberata la cessione delle quote. Procedura tuttora in corso (scadenza per comunicazione eventuale manifestazione di	Società di capitali a capitale interamente pubblico che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata

			interesse in data 06/12/2019	esercizio di impianti di produzione di energia elettrica		
PRO.NET S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (dal 2012)		0,699%	Attesa termine procedura fallimentare per cessazione attività Entro il 2020 è prevista la conclusione della fase di liquidazione e cessazione attività	Società di capitali		Società partecipata
NET-T S.r.l. by TELERETE NORDEST S.r.l.		0,698%	Nel luglio 2018 è avvenuta l'alienazione della partecipazione	Società di capitali	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
ASI S.r.l.		0,530%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società di capitali a capitale interamente pubblico	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata

- Azioni di razionalizzazione completate

Società	% di partecipazione diretta Selvazzano Dentro	Descrizione attività	Azione di razionalizzazione	Attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,0009%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche centrali	razionalizzazione n. 10 azioni	Comunicazione ai soci della dismissione ai fini del diritto di prelazione (prot. 47264 del 11/12/2018). Cessione azioni in data 19/11/2019
C.E.V – CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,080%	Servizi energetici	Recesso unilaterale a partire dal 01/01/2020	Comunicazione del recesso unilaterale al Consiglio Direttivo del Consorzio C.E.V. con nota prot. n. 31739 del 09/08/2019
SINTESI S.R.L.	0,00	Società che opera nella progettazione e consulenza ambientale ed energetica per il trattamento dei rifiuti	Fusione per incorporazione di Sintesi in Etra	Atto notarile di fusione del 05/12/2019

In data 19/11/2019 si è proceduto all'alienazione delle azioni di Banca Etica S.C.P.A..

In data 05/08/2019 il Consiglio Comunale ha deliberato con atto n. 55 il recesso unilaterale dal C.E.V. - Consorzio Energia Veneto con decorrenza dal 1 gennaio 2020 secondo i termini della normativa vigente in materia e dell'art. 6 dello Statuto Sociale C.E.V., al quale consorzio il Comune di Selvazzano Dentro aderì con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2013.

In data 09/08/2019 (prot. n. 31739), il Comune di Selvazzano Dentro ha comunicato al Consiglio Direttivo la dichiarazione di recesso unilaterale dal Consorzio, secondo quanto previsto dall'art 6 dello Statuto Sociale C.E.V., ovvero invio della comunicazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale quindi entro il 30 settembre 2019.

➤ ANNO 2020

- In data 21/12/2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 si è proceduto alla ricognizione periodica, delle partecipazioni pubbliche ex D.Lgs 175/2016 e s.m.i.

Società	% partecipazione diretta di Selvazzano Dentro	% partecipazione indiretta di Selvazzano Dentro	Azioni intraprese nel corso del 2020	Descrizione attività	Riferimenti	Classificazione
ETRA SPA	2,6544%		Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
ETRA ENERGIA SRL		1,299%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa. Comunicazione di Ascopiave S.p.A. a ETRA spa di alienare la propria quota di partecipazione (51%) a EstEnergy Spa (operazione che si conclude il 19/12/2019)	Società di capitali a capitale interamente pubblico controllata da Ascopiave S.p.A. per la commercializzazione di energie nelle sue diverse forme (calore, elettrica, gas, altre)	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
VIVERACQUA S.c.a.r.l.		0,353%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società consortile a capitale interamente pubblico nata per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione dei servizi idrico integrato	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
ASI S.r.l.		0,530%	Mantenimento della partecipazione di ETRA Spa	Società di capitali a capitale interamente pubblico	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata

- Azioni di razionalizzazione completate

Società	% partecipazione diretta di Selvazzano Dentro	Descrizione attività	Azione di razionalizzazione	Attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione
EBS ETRA BIOGAS SARL		Società che opera nella produzione del biometano	Cessione quota di partecipazione	Comunicazione di Etra Spa prot. 43672 dell'1/12/2020 di cessione della quota di partecipazione in data 30/11/2020
PRO.NET S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (dal 2012)		Società di capitali	Cancellazione dell'attività	Cancellata dal registro imprese in data 4/11/2020

La proposta da parte di ETRA SPA di piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 prevedeva per l'esercizio 2020:

- E.B.S. S.A.R.L.
In attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione per l'anno 2019, ETRA Spa doveva attivare la procedura per la cessione della propria quota di partecipazione. Per l'esercizio 2020 la Società proponeva di perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione.
 - SINTESI S.R.L.
La fusione per incorporazione di Sintesi in ETRA Spa, prevista dal piano di razionalizzazione per il 2019, si è conclusa in data 05/12/2019 con la sottoscrizione dell'atto di fusione per incorporazione.
L'obiettivo posto dal piano di razionalizzazione approvato in data 01/12/2018 è stato raggiunto del 2019. Con la fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa, quest'ultima ha acquisito una partecipazione diretta in Onenergy Srl, la quale è stata costituita in data 04/03/2009 per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I titolari delle quote di partecipazione rispettivamente del 35%, 30% (Sintesi srl, poi ETRA Spa per effetto dell'incorporazione di questa, 25% e 10%).
Per l'esercizio 2020 la Società ETRA Spa proponeva di procedere all'ulteriore dismissione.
 - UNICAENERGIA S.R.L.
Per l'esercizio 2020 la Società ETRA Spa proponeva di realizzare l'obiettivo di alienare la quota di partecipazione.
 - ETRA ENERGIA S.R.L.
La società non appariva rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016.
Per l'esercizio 2020, in ragione del nuovo assetto societario e dando seguito a varie richieste di Comuni Soci, la Società ETRA Spa proponeva di esplorare l'opportunità e la convenienza di procedere alla cessione della quota di partecipazione.
 - ASI S.R.L.
La società non appariva rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016.
Per l'esercizio 2020 la Società ETRA Spa proponeva di mantenere la partecipazione societaria, mantenendo l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
 - VIVERACQUA S.C.A.R.L.
Per l'esercizio 2020 la Società ETRA Spa proponeva di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente come scopo attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del Servizio Idrico Integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.
- ANNO 2021 come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2020
Prosecuzione attività pianificata e non ultimata nel 2020 con riferimento a:
- ONENERGY S.R.L.
Per l'esercizio 2021 la Società ETRA Spa riproponeva di procedere alla dismissione della quota di partecipazione.
 - UNICAENERGIA S.R.L.
Per l'esercizio 2021 la Società ETRA Spa proponeva di realizzare l'obiettivo di alienare la quota di partecipazione.
 - ETRA ENERGIA S.R.L.
La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016.
La Società ETRA Spa per l'esercizio 2021 proponeva ai soci di esplorare l'opportunità e la convenienza di procedere alla cessione della quota di partecipazione.
 - ASI S.R.L.
La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016.
Per l'esercizio 2021 la Società ETRA Spa propone di mantenere la partecipazione societaria, mantenendo l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

- Azioni di razionalizzazione completate

Società	% di partecipazione diretta Selvazzano Dentro	Descrizione attività	Azione di razionalizzazione	Attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione
ONENERGY S.r.l.		Società che opera nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Cessione della quota di partecipazione di Etra Spa	<p>Con il risultato d'esercizio al 31/12/2020 il Capitale sociale si è ridotto al di sotto del minimo previsto dall'art. 2463, comma 2, n. 4 del Codice Civile.</p> <p>L'assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29/07/2021, in applicazione dell'art. 2482-ter C. C. ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione ETRA spa ha provveduto alla copertura delle perdite in proporzione alla propria partecipazione sociale per l'importo di € 20.690,26, rinunciando al diritto d'opzione ad essa spettante relativo al contestuale aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla compagine sociale.</p>
UNICAENERGIA SRL		Società di capitali a capitale interamente pubblico che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica	Cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa	<p>Comunicazione di Etra Spa prot. n. 49500 del 13/12/2021 di cessione della quota di partecipazione del 42% al Consorzio di Bonifica Brenta con sottoscrizione del relativo atto in data 24/11/2021</p> <p>Il corrispettivo riconosciuto ad ETRA spa per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a titolo di crediti commerciali per prestazioni fornite</p>

➤ ANNO 2022 come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29/12/2021

Di seguito si espone la proposta di ETRA SPA di piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 d.lgs n. 175/2016 per l'anno 2022:

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29/03/2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31/12/2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01/08/2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31/12/2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA spa e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30/06/2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette.

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

➤ **ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE NELL'ANNO 2022**

Come da nota prot. 52697 del 6/12/2022, Etra spa comunica che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Sorveglianza in data 06/12/2022, nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da Etra spa in Etra Energia srl, Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione ASI srl e Viveracqua s.c.a.r.l.

➤ **RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022**



PROPOSTA DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER ESERCIZIO 2023

Come da nota prot. 52697 del 6/12/2022, Etra spa comunica che, con riferimento alle misure per l'anno 2023 non si segnalano novità di rilievo, intervenute nel corso del 2022, sull'assetto delle tre società partecipate. Si ritiene pertanto non sussistere i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, si rende necessario adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva tuttavia che:

- 1) per ETRA ENERGIA S.R.L. non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/2016 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/2016 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

- 2) per ASI S.R.L. non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs n. 175/2016 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA spa e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
- 3) che la società VIVERACQUA S.C.A.R.L. continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:
 - quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
 - quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2019-2021 supera il milione di euro.

Selvazzano Dentro, 12/12/2022

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Giovanna Volpin

(firmato digitalmente D. Lgs. n. 82/2005)

Il Responsabile del settore servizi finanziari

Dott.ssa Malparte Stefania

(firmato digitalmente D. Lgs. n. 82/2005)